

## *Il trust non è via di fuga dalla confisca dei beni*

Il trust non può essere utilizzato per realizzare situazioni di mera interposizione soggettiva con l'unica finalità di sottrarre i beni alla confisca. A confermarlo è la Cassazione penale con la sentenza n. 76/2017 depositata ieri.

La giurisprudenza penale di legittimità in tema di trust si è espressa costantemente nel ritenere che un bene possa essere oggetto di provvedimento cautelare, ancorché non di proprietà del reo, in quanto questi abbia mantenuto su di esso una disponibilità «uti dominus». L'indirizzo ormai costante della Corte di cassazione è quello di autorizzare il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, rispetto a quei beni che sono stati trasferiti o vincolati al trustee di un trust, ma di subordinare la concessione di tali provvedimenti cautelari alla verifica di una serie di circostanze di fatto, il cui onere della prova è a carico della pubblica accusa, diretta a dimostrare la permanenza in capo all'indagato/disponente della disponibilità dei beni vincolati o conferiti in trust.

Tale orientamento è stato confermato dalla recentissima sentenza pubblicata nella giornata di ieri dalla Corte di Cassazione - quarta sezione penale (Cass. pen. n. 76/2017), dalla quale si evince come nel caso di specie la perdita formale del potere gestorio conseguente alla rinuncia da parte del disponente al ruolo di trustee in favore di un trustee professionale, di per sé non è sufficiente ad escludere il sequestro.

Difatti, i giudici di legittimità hanno evidenziato la necessità di verificare: a) la compagine sociale della trust company, al fine di accertare se in essa fosse ravvisabile una qualche cointeressenza con il disponente; b) il contenuto del negozio con cui era stato trasferito l'incarico di trustee alla trust company, anche con riferimento alla sua natura gratuita ed onerosa, sull'ampiezza dei residui poteri ancora rimasti al disponente nella sua neo-qualità di guardiano; c) la rilevanza causale concreta del negozio, alla luce del fatto che il trasferimento dei poteri connessi alla qualifica di trustee dallo stesso soggetto disponente alla trust company era intervenuta quando le indagini a carico del primo soggetto erano già iniziate e quindi in periodo sospetto.

*Stefano Loconte e Nicola Guaragnella*